REGOLAMENTO (CEE) N. 1966/76 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 677/76 recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere previsto dal regolamento (CEE) n. 563/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, recante talune modalità d'applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere previsto dal regolamento (CEE) n. 563/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1925/76 (3), ha fissato il periodo di validità del certificato proteine ed il termine per la presentazione delle prove, menzionate all'articolo 10, che consentono lo svincolo della cauzione ;

considerando che la riduzione dei termini di cui sopra può facilitare la realizzazione in modo ordinato degli obiettivi del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 563/76, senza peraltro incontrare difficoltà pratiche ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 677/76 è modificato secondo quanto indicato negli articoli seguenti.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è completato dal comma seguente :

« Tuttavia, i certificati rilasciati su domanda presentata dopo l'8 agosto 1976 sono validi soltanto per un mese a decorrere dalla data del rilascio. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal seguente :

« 4. La cauzione viene incamerata se l'interessato

a) non ha rinunciato a fare uso del proprio diritto di immissione in libera pratica ;

b) salvo caso di forza maggiore, non ha fornito una delle prove di cui al paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), entro il 1° marzo 1977 o una delle prove di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), entro il 30 aprile 1977. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 12*

Salvo caso di forza maggiore, qualora il "certificato proteine" non sia presentato all'organismo emittente entro il 1° marzo 1977, i quantitativi di prodotti per i quali esso è stato rilasciato si considerano immessi in libera pratica, fatta eccezione per le quantità per le quali il titolare presenti uno o più estratti di detto certificato non imputati interamente o parzialmente. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(2) GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 23.
(3) GU n. L 210 del 4. 8. 1976, pag. 16.